servanza di un rapporto fisso tra gli aiuti di cui trattasi. Essa implica per contro che le autorità comunitarie dispongono in materia di un potere discrezionale che consente loro di stabilire il rapporto tra l'aiuto per il latte magro e l'aiuto per il latte magro in polvere in funzione di tutti i dati di mercato enumerati al n. 1 dell'art. 2 bis sopramenzionato, e di adeguare tale rapporto alle esigenze dell'organizzazione comune dei mercati nella quale rientrano i prodotti di cui trattasi.

2. Nell'ambito della determinazione del «rapporto appropriato», ai sensi dell'art. 2 bis, n. 3, 2° comma, del regolamento n. 986/68, fra l'aiuto per il latte magro e l'aiuto per il latte magro in polvere destinati ad uso zootecnico, i motivi idonei a giustificare la misura della differenza da stabilire fra gli aiuti non possono fondarsi sulla situazione particolare di talune imprese o gruppi di imprese, ma vanno tratti dall'intero settore e dalla valutazione globale dei rapporti esistenti tra l'uno e l'altro prodotto nel mercato comune.

3. L'art. 2, n. 1, lett. a), del regolamento n. 986/68 non implica che debba sempre essere fissato un prezzo massimo per il latte magro ceduto dalle latterie alle aziende che lo usano per l'alimentazione del bestiame, qualora il rapporto tra gli aiuti per il latte magro e per il latte magro in polvere venga fissato in modo tale che il latte magro fruisca di un aiuto relativamente più elevato di quello attribuito per il latte magro in polvere.

4. La motivazione di un regolamento va considerata e valutata nell'ambito dell'intera disciplina di cui esso costituisce parte integrante. Le esigenze di cui all'art. 190 del Trattato CEE sono quindi soddisfatte qualora un regolamento d'attuazione contenga un espresso richiamo a norme del regolamento base e consenta quindi di ravvisare i criteri cui ci si è informati nell'adottarlo.

Nel procedimento 35/80,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal College von Beroep voor het Bedrijfsleven dell'Aia nella causa dinanzi ad esso pendente fra

DENKAVIT NEDERLAND BV, con sede in Voorthuizen,

sostenuta da:

VERENIGING VAN NEDERLANDSE MENGVOEDERFABRIKANTEN, con sede all'Aia,

FACHVERBAND DER FUTTERMITTELINDUSTRIE eV, con sede in Amburgo,

SYNDICAT NATIONAL DES INDUSTRIELS DE L'ALIMENTATION ANIMALE, con sede in Parigi,

intervenienti in causa,

PRODUKTSCHAP VOOR ZUIVEL, con sede in Rijswijk,

domanda vertente sull'interpretazione del regolamento del Consiglio 15 luglio 1968, n. 986, e sulla *validità dell'art. 1 del regolamento (CEE) della Commissione 19 maggio 1978, n. 1049.*

LA CORTE,

composta dai signori: J. Mertens de Wilmars, presidente; P. Pescatore, presidente di Sezione; Mackenzie Stuart, A. O'Keeffe, G. Bosco, A. Touffait e O. Due, giudici;

avvocato generale: H. Mayras;
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

I — Gli antefatti e la fase scritta del procedimento

1. Il regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 804, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU 1968, n. L 148, pag. 13), ha istituito un aiuto finanziario per il latte magro e il latte magro in polvere prodotti nella Comunità e destinati all'alimentazione zootecnica (art. 10). Le norme generali relative all'attribuzione dell'aiuto sono contenute nel regolamento (CEE) del Consiglio 15 luglio 1968, n. 986 (GU 1968, n. L 169, pag. 4), il quale all'art. 2, n. 1, menziona, tra i prodotti per i quali è concesso l'aiuto: «a) il latte scremato prodotto e lavorato in una latteria ... e venduto alle aziende ove è utilizzato per l'alimentazione degli animali» e «d) il latte scremato in polvere ... utilizzat(o) nella fabbricazione di alimenti composti». L'art. 2 bis, inserito nel suddetto regolamento dal regola-

mento (CEE) del Consiglio 24 marzo 1974, n. 666 (GU 1974, n. L 85, pag. 58), stabilisce, fra l'altro, che l'importo dell'aiuto per il latte magro in polvere dev'essere fissato «entro un margine» — che dal 22 maggio 1978 era di 38-48 u.c. il quintale — e dispone inoltre che per il latte magro l'aiuto «è fissato in un rapporto appropriato» con l'aiuto stabilito per il latte magro in polvere. Per la stagione lattiera 1978/79, la Commissione ha fissato, con regolamento 19 maggio 1978, n. 1049 (GU 1978, n. L 134, pag. 26), l'aiuto per il latte magro in 4,4 u.c. il quintale e quello per il latte magro in polvere in 43 u.c. il quintale.

2. La ricorrente nella causa principale, società Denkavit Nederland BV (in prosieguo: Denkavit), fabbricante di mangimi composti, impiegava per la sua produzione, nel periodo 1°-15 dicembre 1978, 1 171 069 kg di latte magro in polvere. Il «Produktschap voor Zuivel», ente olandese incaricato dell'applicazione dei provvedimenti di aiuto nei Paesi Bassi, le attribuiva un aiuto di 146,32 fiorini il quintale, calcolato in conformità alle disposizioni sopra citate.

La Denkavit proponeva ricorso contro il provvedimento del Produktschap, fondato a suo avviso su un regolamento comunitario invalido, e cioè il regolamento n. 1049/78. Essa è appoggiata da tre associazioni di fabbricanti di mangimi composti a base di latte magro in polvere, il cui intervento nella causa principale veniva ammesso il 3 settembre 1979.

3. Con sentenza 22 gennaio 1980, il giudice adito ha sospeso il procedimento ed ha sottoposto alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, le seguenti questioni:

«1. Se l'espressione "rapporto appropriato" di cui all'art. 2 bis, n. 3, 2° comma, del regolamento (CEE) del Consiglio n. 986/68 — vuoi in forza del principio di uguaglianza che costituisce uno dei fondamenti del Trattato, vuoi a norma del divieto di discriminazione sancito dall'art. 40 del Trattato, vuoi per qualsivoglia altro motivo — vada interpretata nel senso che il rapporto fra l'importo dell'aiuto per la polvere di latte magro e quello per il latte magro dev'essere uguale al rapporto fra il numero di chili di latte magro necessario per ottenere un chilogrammo di polvere di latte magro (nell'attuale stato della tecnica 10,7-10,8 kg), da un lato, e un 1 kg di polvere di latte magro, dall'altra, e se per questo motivo l'art. 1 del regolamento (CEE) della Commissione n. 1049/78, in forza del quale il rapporto fra i due importi dell'aiuto è di 9,77, sia invalido.

2. In caso negativo; se l'espressione "apporto appropriato" di cui sopra — per uno dei motivi sopra indicati — vada interpretata nel senso che la Commissione, nello stabilire il rapporto tra l'importo dell'aiuto per il latte magro e quello per la polvere di latte magro, dispone di un potere discrezionale così limitato (entro il margine del quale, alla luce dello scopo di detti aiuti, si deve tener conto degli elementi menzionati nel n. 1 dello stesso art. 2 bis) da non poter equamente fissare il rapporto

stesso in 9,77, e se per questo motivo l'art. 1 del regolamento (CEE) della Commissione n. 1049/78 sia invalido.

3. In caso di soluzione negativa pure della questione n. 2; se l'art. 2, n. 1, lett. a), ultima parte del regolamento (CEE) del Consiglio n. 986/68 vada interpretato nel senso che, per il latte magro venduto alle aziende per essere usato come foraggio, dev'essere sempre fissato un prezzo massimo — come contemplato in detta disposizione — qualora il rapporto tra l'importo dell'aiuto per il latte magro e quello dell'aiuto per il latte magro in polvere venga fissato in modo che per il primo viene concesso un aiuto comparativamente più elevato che per il secondo, e se per questo motivo il regolamento (CEE) della Commissione n. 1049/78, dato che non fissa tale prezzo massimo per il latte magro, sia invalido.

4. Se l'obbligo di motivare sancito dall'art. 190 del Trattato vada interpretato nel senso che nel regolamento (CEE) della Commissione n. 1049/78, il rapporto tra l'importo dell'aiuto per il latte magro e quello per il latte magro in polvere si deve ritenere non adeguatamente motivato e se per questo motivo l'art. 1 del regolamento ultimo menzionato sia invalido».

4. La Denkavit e le tre associazioni intervenute a suo sostegno, rappresentate dall'avvocato W. Alexander, del foro dell'Aia, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. H. Bronkhorst, membro del suo servizio giuridico, in qualità d'agente, hanno depositato osservazioni scritte in conformità all'art. 20 del Protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Essa ha tuttavia chiesto alla Commissione di fornire, prima del 1° settembre 1980, dati numerici circa la misura in cui è stato applicato, dalla stagione lattiera 1976/77, il regime dell'intervento per il latte magro in polvere.

II — Le osservazioni presentate a norma dell'art. 20 del protocollo sullo statuto (CEE) della Corte di giustizia

La *Denkavit*, prima di esaminare le questioni pregiudiziali, espone alcune considerazioni preliminari.

Essa osserva innanzitutto che la causa principale verte sull'aiuto per il latte magro e su quello per il latte magro in polvere solo in quanto tali prodotti sono destinati all'alimentazione dei vitelli, che costituisce peraltro il loro principale impiego.

Il latte magro in polvere si ottiene semplicemente mediante essiccamento del latte magro. In media, occorrono circa 10,75 kg di questo prodotto per ottenere 1 kg di latte magro in polvere.

I due prodotti — in realtà si tratta dello stesso prodotto sotto forme diverse — si prestano al medesimo impiego. In quanto materia prima per la fabbricazione di mangimi per vitelli, essi sono intercambiabili. Tuttavia, essi sono forniti agli utenti da — o attraverso — due categorie di produttori: le latterie per quanto concerne il latte magro e i fabbricanti indipendenti di mangimi composti per quanto concerne il latte magro in polvere incorporato in tali mangimi. Queste due

categorie di produttori sono in concorrenza tra loro su di un mercato molto importante.

Siccome il prezzo della carne bovina non è garantito dall'organizzazione comune di mercato, non si è potuto fissare un prezzo comunitario troppo elevato per il latte, altrimenti questo prodotto sarebbe risultato eccessivamente costoso per gli ingrassatori e per gli allevatori di vitelli. Di conseguenza, è stato istituito un correttivo del prezzo sotto forma di un «aiuto al latte scremato e al latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali». In tal modo è stato possibile rendere il latte accessibile, sotto il profilo economico, per gli utenti e si è conservato il principale sbocco comunitario di questo prodotto.

In base al regolamento n. 986/68, detto aiuto è versato alle latterie per il latte magro liquido destinato all'alimentazione zootecnica e ai fabbricanti di mangimi composti per il latte magro in polvere incorporato in tali mangimi.

A norma dell'art. 2 bis, n. 3, 2° comma, del regolamento n. 986/68, l'aiuto per il latte magro dev'essere in rapporto appropriato con quello fissato per il latte magro in polvere.

Orbene, gli importi degli aiuti fissati dal regolamento della Commissione n. 1049/78 sono tra loro in rapporto di 9,77 (43 u.c. il quintale per il latte magro in polvere e 4,4 u.c. il quintale per il latte magro). Poichè, come si è visto, per ottenere 1 kg di latte magro in polvere sono necessari 10,75 kg di latte magro liquido, l'equivalente in latte magro liquido di 100 kg di latte magro in polvere viene a fruire di un aiuto di 47,30 u.c. (4,4 × 10,75). L'aiuto versato per un quintale di latte magro in polvere è quindi inferiore di 4,30 u.c. a quello concesso per un quintale di materia secca contenuta nel latte magro liquido. Questa differenza artificiosamente creata tra i prezzi di costo dei prodotti di cui trattasi può influire in maniera decisiva sulla scelta del fornitore, giacchè si traduce in una differenza di 22 fiorini sul costo totale dell'alimentazione di un vitello da ingrasso, ciò che può avere importanza determinante per stabilire se l'ingrasso di un vitello consentirà di realizzare un utile oppure comporterà una perdita. Detta differenza ha infatti già determinato l'aumento dell'impiego di latte magro liquido ai danni del latte magro in polvere. Poiché la stessa differenza è stata mantenuta anche nel regolamento n. 1361/79, che ha sostituito il regolamento n. 1049/78, i fabbricanti di mangimi composti hanno buone ragioni per temere che essa acquisti carattere permanente.

Per quanto concerne la *prima questione*, la Denkavit sostiene che l'espressione «rapporto appropriato» di cui all'art. 2 bis, n. 3, 2° comma, del regolamento n. 986/68, non può essere contrapposta al termine «uguale» figurante all'art. 2, n. 1, lett. d), dello stesso regolamento, giacché entrambi esprimono un solo e identico principio.

Se nella fabbricazione di mangimi composti (secchi) viene impiegato latte magro liquido, è possibile determinare con precisione la quantità di sostanze secche contenute nel latte e quindi prevedere che l'aiuto per queste ultime dev'essere uguale all'aiuto per il latte magro in polvere destinato al medesimo impiego.

Il latte magro liquido destinato all'alimentazione dei vitelli viene invece fornito tale e quale all'agricoltore, di guisa che l'aiuto attribuitogli per unità di peso non può evidentemente essere uguale a quello concesso per unità di peso di latte magro in polvere. Per far sì che l'aiuto venga concesso solo per il contenuto di latte magro in sostanze secche, si è fatto ricorso alla nozione di «rapporto appropriato», che consente di tener conto della

composizione media del latte magro liquido prodotto nell'insieme del mercato comune.

Sia il requisito del «rapporto appropriato» sia quello della «uguaglianza» sono basati sullo stesso principio: l'incidenza dell'aiuto dev'essere identica sull'impiego del latte magro in polvere e su quello del latte magro destinato all'alimentazione zootecnica.

Tale principio si evince dall'art. 2 bis, n. 1, del regolamento n. 986/68, che enumera gli elementi di cui si deve tener conto nel fissare l'aiuto. Orbene, nessuno di questi elementi giustifica una differenza nell'incidenza dell'aiuto a seconda che si tratti di latte magro liquido o di latte magro in polvere.

Ne consegue che l'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1049/78 è invalido in quanto la Commissione ha adottato un rapporto che non è «appropriato» ai sensi dell'art. 2 bis, n. 3, 2° comma, del regolamento (CEE) n. 986/68.

La *seconda questione* si pone solo nel caso in cui la prima debba essere risolta in senso negativo. Anche ammettendo che il rapporto appropriato non sia necessariamente quello esistente tra un'unità di peso di latte magro in polvere e la quantità di latte magro liquido che occorre essiccare per ottenerla, resta ancora da dimostrare che sia appropriato il rapporto adottato dalla Commissione.

Secondo la giurisprudenza della Corte, il principio generale di uguaglianza, che si esprime in particolare nel divieto di discriminazione sancito dall'art. 40 del Trattato CEE, esige che situazioni analoghe non vengano trattate in modo diverso, a meno che una differenziazione non sia obiettivamente giustificata.

Una violazione del principio della parità di trattamento è stata accertata dalla Corte nell'ambito della cause dette del «quellmehl» (117/76 e 16/77) e del «semolino di granturco» (124/76 e 20/77). Ciascuna di dette cause concerneva prodotti intercambiabili, certo, ma distinti dal punto di vista tecnico-commerciale, e la differenza tra gli aiuti versati per l'uno e, rispettivamente, per l'altro prodotto non superava 1 u.c. il quintale. A maggior ragione deve constatarsi una violazione nella fattispecie: innanzitutto, infatti, trattasi di prodotti che non solo sono intercambiabili nel loro principale impiego (l'alimentazione dei vitelli), ma costituiscono in realtà semplicemente due forme del medesimo prodotto, e cioè il latte magro prima e dopo l'essiccazione; in secondo luogo, la differenza tra gli aiuti ammonta a 4,30 u.c. il quintale. La riduzione dei costi relativi a uno dei prodotti concorrenti mediante aiuti a carico della Comunità porta inevitabilmente alla distorsione della concorrenza ed ha effetti estremamente gravi.

Inoltre, la suddetta disparità di trattamento ed il vantaggio artificioso di cui fruiscono le latterie non ha alcuna giustificazione obiettiva.

Nell'ambito della causa principale, il Produktschap ha sostenuto che l'aiuto relativamente più elevato per il latte magro è giustificato dall'intento della Comunità di incentivare, ai fini della stabilizzazione del mercato dei prodotti lattiero-caseari, l'impiego nelle aziende agricole comunitarie della maggior quantità possibile di latte magro in forma liquida, per l'alimentazione degli animali, allo scopo di limitare la produzione e, di conseguenza, la cessione all'intervento di latte magro in polvere.

Questa considerazione potrebbe essere valida qualora si riferisca alla situazione del 1968, quando veniva versato un aiuto generale per il latte magro in polvere ed il latte magro destinati all'alimentazione del bestiame di qualsiasi specie. Tuttavia, da allora la situazione del mercato si è profondamente modificata e il latte, come ingrediente dei mangimi destinati ai giovani animali diversi dai vitelli, subisce la concorrenza di prodotti proteici di origine vegetale. Per questo motivo è stato fissato per il latte magro, in questo settore, un aiuto molto elevato che può effettivamente avere il risultato di favorire lo smaltimento di tale prodotto rispetto ai prodotti vegetali e quindi di limitare la produzione di latte magro in polvere. Nel settore dei vitelli, però, il latte magro non si è mai trovato in concorrenza con alimenti proteici diversi dal latte magro in polvere e quindi l'aiuto più elevato attribuitogli può tutt'al più determinare la diminuzione dell'uso del latte magro in polvere che deve pertanto, in quanto tale, essere offerto all'intervento.

Inoltre, nel 1974, il regolamento di modifica n. 666/74 ha introdotto nel regolamento n. 986/68 criteri più concreti per la fissazione degli aiuti al latte magro in polvere e al latte magro. Questi criteri non contengono alcun elemento che giustifichi la disparità degli aiuti attribuiti nel settore dei vitelli.

Non ha poi rilevanza l'argomento secondo cui la differenza di trattamento è giustificata dal fatto che soltanto il latte magro in polvere può essere offerto all'intervento: infatti, le latterie possono trasformare a loro piacimento il latte magro in latte magro in polvere.

La differenza esistente tra gli aiuti determina non già l'aumento del consumo complessivo di latte magro e di latte magro in polvere, ma la diminuzione in misura più che proporzionale del consumo di latte magro in polvere. In effetti, il latte magro in polvere, come ingrediente di mangimi composti, è preso in considerazione ai fini dell'attribuzione dell'aiuto solo se è presente in detti mangimi in misura superiore al 60 %. Per contro, il latte magro liquido è sempre preso in considerazione, indipendentemente dalla sua quantità, quando viene impiegato nell'alimentazione del bestiame. Di conseguenza, il fatto di rendere relativamente più vantaggioso l'uso del latte magro liquido può avere il risultato di ridurre il consumo complessivo del latte magro e del latte magro in polvere.

In definitiva, si può affermare che l'aiuto relativamente più elevato attribuito per il latte magro liquido avvantaggia artificiosamente le latterie (e i fabbricanti di mangimi composti ad esse legati) a detrimento dei fabbricanti autonomi di mangimi composti, senza peraltro determinare l'aumento del consumo complessivo del latte magro e del latte magro in polvere.

Queste considerazioni portano a concludere che la Commissione non poteva fissare per il latte magro un aiuto relativamente più cospicuo e che, pertanto, l'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1049/78 è invalido.

La *terza questione* si pone solo nel caso in cui le due precedenti questioni vadano risolte in senso negativo.

Secondo la Denkavit, anche ammettendo che la fissazione di un aiuto relativamente più elevato per il latte magro sia giustificata, la Commissione ha pur sempre violato l'art. 2, n. 1, lett. a), in fine, del regolamento (CEE) n. 986/68 in quanto non ha fissato nel contempo il

prezzo massimo al quale le latterie possono vendere il latte magro.

Sin dalla sua emanazione nel 1968, il regolamento (CEE) del Consiglio n. 986/68 stabilisce, all'art. 2, n. 1, lett. a), che

«1. Sono concessi aiuti per:

a) il latte scremato prodotto e lavorato in una latteria, differenziato rispetto a un altro latte scremato secondo modalità da definire e venduto alle aziende ove è utilizzato per l'alimentazione degli animali ad un prezzo non superiore al prezzo massimo del latte scremato, qualora questo dovesse essere fissato;

...»

Questa disposizione è fondata sul secondo considerando del regolamento, così redatto:

«considerando che qualora dovesse essere fissato un prezzo massimo per il latte scremato, sarebbe opportuno subordinare la corresponsione dell'aiuto alle latterie per detto prodotto alla condizione che esse percepiscano per il latte scremato trasformato un prezzo che non superi il prezzo massimo in parola; ...»

Come chiaramente risulta da questo considerando, l'art. 2 precitato non conferisce alla Commissione il potere di decidere a sua discrezione se fissare o no un prezzo massimo per il latte magro sovvenzionato; esso le impone invece l'obbligo di subordinare, eventualmente, il versamento dell'aiuto alle latterie per il latte magro alla vendita di tale prodotto ad un prezzo massimo.

Il motivo — contemplato dall'art. 2, n. 1, lett. a), del regolamento (CEE) n. 986/68 — che giustifica la fissazione di un prezzo massimo è costituito dall'esistenza di una differenza tra l'aiuto per il latte magro in polvere e quello per il latte magro liquido, giacchè in tal caso si deve garantire che l'aiuto più elevato pervenga, anch'esso, al suo destinatario finale, cioè l'allevatore.

Orbene, nel 1968 vi era una differenza tra gli aiuti. A seguito dell'eliminazione, nel 1972, di tale differenza, la Commissione abolì, col regolamento n. 675/72, il prezzo massimo fissato dal regolamento n. 1105/68. A partire dalla stagione lattiera 1972/73, essa tenne infatti che l'importo più o meno equivalente degli aiuti rendesse superflua la fissazione di un prezzo massimo. Tuttavia, dal 1° maggio 1976, gli aiuti sono stati nuovamente differenziati: la Commissione era pertanto tenuta a fissare di nuovo un prezzo massimo, ma non l'ha fatto, nè allora nè successivamente. Si deve quindi concludere che essa, fissando, dal 1976, un aiuto relativamente più elevato per il latte magro liquido senza fissare al tempo stesso un prezzo massimo per tale prodotto, ha violato l'art. 2, n. 1, lett. a), precitato, del regolamento (CEE) del Consiglio n. 986/68.

La *quarta questione* mira a stabilire se nel regolamento n. 1049/78 il rapporto stabilito tra l'aiuto per il latte magro e il latte magro in polvere debba o no essere considerato adeguatamente motivato.

L'aiuto relativamente più elevato per il latte magro è stato istituito dal regolamento (CEE) della Commissione n. 935/76, nel quale non è indicato alcun motivo che giustifichi la modifica del rapporto esistente in precedenza tra l'aiuto per il latte magro in polvere e quello per il latte magro liquido destinati all'alimentazione zootecnica. Detto aiuto è stato ancora contemplato in seguito dai

regolamenti (CEE) n. 784/76, 977/77, 1049/78 e 1361/79, che non precisano, nemmeno essi, il motivo della scelta del nuovo rapporto.

È senz'altro vero che la motivazione di un regolamento non deve essere esauriente e molto particolareggiata; tuttavia, essa deve chiarire i punti essenziali delle disposizioni adottate al fine di consentire agli interessati di tutelare i loro diritti ed alla Corte di esercitare il suo sindacato.

Ciò significa:

— che vanno precisate le considerazioni che hanno avuto importanza determinante nell'adozione del provvedimento;

— che, in particolare, quando vi sia esercizio di potere discrezionali, tali precisazioni devono essere conformi a criteri rigorosi.

Ora, i regolamenti della Commissione di cui trattasi, e in ispecie il regolamento n. 1049/78, non precisano affatto perchè sia stato istituito un aiuto supplementare per il latte magro liquido dopo che, per vari anni, gli aiuti erano stati identici.

L'assenza di qualsiasi motivazione implica pertanto l'invalidità del regolamento n. 1049/78 per violazione dell'art. 190 del Trattato CEE. Sarebbe opportuno che la Corte, dopo aver dichiarato che la disposizione impugnata è incompatibile con le norme e i principi giuridici di rango superiore vigenti, aggiungesse che tocca alla Commissione adottare i provvedimenti necessari per eliminare tale incompatibilità.

La *Commissione delle Comunità europee* sostiene che non v'è alcun motivo di concludere che il regolamento n. 1049/78 è invalido.

Per quanto concerne la *prima questione*, va osservato che se il Consiglio avesse voluto un «rapporto matematico», come quello prospettato dalla Denkavit, tra l'aiuto per il latte magro in polvere e quello per il latte magro liquido, gli sarebbe bastato istituire, una volta per tutte, un coefficiente fisso per l'aiuto concernente quest'ultimo.

In realtà, l'art 2 bis del regolamento n. 986/68 contempla, ai nn. 1 e 4, una gamma abbastanza ampia di elementi concernenti il latte magro in polvere o il latte magro, in base ai quali la Commissione deve adottare la sua decisione nell'ambito di un certo potere discrezionale di cui dispone. L'espressione «rapporto appropriato» non può pertanto essere interpretata nel senso di rapporto di uguaglianza, e la Commissione è libera di concedere per un prodotto un aiuto relativamente più cospicuo di quello fissato per l'altro.

Il testo dell'art. 2, n. 1, lett. d), del regolamento n. 986/68 non può infirmare tale conclusione e anzi la corrobora. Detta disposizione prescrive che venga concesso lo stesso aiuto al latte magro in polvere prodotto in latteria e impiegato nella fabbricazione di mangimi composti e al latte magro prodotto nella medesima maniera, destinato allo stesso scopo e mescolato, sotto forma di polvere, ai mangimi composti.

L'obbligo di versare aiuti più o meno equivalenti è quindi imposto relativamente a due prodotti in fin dei conti identici, che si trovano nella stessa situazione e non possono pertanto essere trattati in maniera diversa. Tale obbligo non è specificamente stabilito per quanto concerne gli altri prodotti menzionati all'art. 2, n. 1, ai quali continua perciò ad applicarsi la regola generale di cui all'art. 2 bis, n. 3, 2° comma, in base alla quale

l'importo degli aiuti va fissato non secondo un criterio di relativa uguaglianza, ma solo secondo un rapporto appropriato.

Il regolamento n. 1049/78 non è nemmeno incompatibile col divieto di discriminazione sancito dall'art. 40, n. 3, del Trattato CEE. Per quanto concerne l'asserita discriminazione tra produttori, va rilevato che i fabbricanti di latte magro in polvere usano impianti speciali e costosi. Essi si trovano quindi in una situazione obiettivamente diversa da quella dei produttori di latte magro liquido e pertanto una differenza di trattamento da parte del legislatore comunitario risulta giustificata.

Quanto alla comparabilità dei prodotti, dalla giurisprudenza della Corte risulta che due prodotti devono essere trattati alla stessa stregua se sono reciprocamente sostituibili e se la scelta tra loro dipende soprattutto dal costo di approvvigionamento. Ora, in ragione dei vantaggi in materia di immagazzinamento, di conservazione e di dosaggio che il latte magro in polvere presenta rispetto al latte magro liquido, è impossibile affermare che l'impiego dell'uno o dell'altro di questi prodotti dipenda in misura essenziale dai costi di approvvigionamento.

Gli argomenti della Denkavit non sono quindi validi. Per quanto concerne il paragone tra le latterie e i fabbricanti di mangimi composti, esso si riferisce a categorie diverse di produttori che non possono essere paragonati tra loro, nonchè alla fabbricazione di prodotti non comparabili.

Riguardo alla *seconda questione,* si deve rilevare che la Comunità, nell'esercizio del potere discrezionale di cui dispone in base all'art. 2 bis, n. 3, 2° comma, può perdere in considerazione un gran numero di elementi che rientrano nella politica agricola.

Per fissare, per il latte magro in polvere, un aiuto relativamente meno elevato di quello stabilito per il latte magro, essa ha tenuto conto di vari motivi. In primo luogo, essa ha creduto opportuno favorire in certa misura un prodotto la cui fabbricazione non è, diversamente che nel caso del latte magro in polvere, particolarmente costosa sotto il profilo dell' energia, e il cui uso ha subito negli ultimi anni una certa flessione a causa della preferenza accordata dagli agricoltori al latte magro in polvere. In secondo luogo, essa non ha ritenuto necessario fornire la garanzia e il vantaggio di un prezzo relativamente elevato ai produttori di latte magro in polvere, i quali hanno la possibilità di offrire tale prodotto all'intervento.

Questi motivi giustificano a sufficienza la concessione, per il latte magro, di un aiuto un po' più elevato di quello attribuito per il latte magro in polvere.

Per quanto concerne la *terza questione,* dal testo dell'art. 2, n. 1, lett. a), risulta chiaramente che la Commissione ha non l'obbligo, ma la facoltà di fissare un prezzo massimo al quale le latterie devono vendere il latte magro in polvere alle imprese in cui questo è impiegato nell'alimentazione del bestiame. Il regolamento che non fissi detto prezzo massimo non può pertanto essere considerato invalido.

Quanto alla *quarta questione,* la Commissione ritiene di aver adeguatamente adempiuto l'obbligo di motivare richiamandosi, nel suo regolamento, agli elementi contemplati dall'art. 2 bis del rego-

lamento n. 986/68 nonché alla situazione del mercato del latte magro e del latte magro in polvere. Tale motivazione abbastanza succinta è conforme alla giurisprudenza della Corte, secondo cui la motivazione di un regolamento «può limitarsi a indicare la situazione complessiva che ha condotto alla sua adozione e gli scopi generali ch'esso si propone».

In base a quanto precede, la Commissione propone che le questioni sollevate dal College van Beroep vengano risolte come segue:

«L'esame del regolamento (CEE) del Consiglio 15 luglio 1968, n. 986, che stabilisce le norme generali relative alla concessione di aiuti per il latte scremato ed il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali, non ha messo in luce nessuna circostanza che possa indurre a constatare che il regolamento n. 1049/78 è invalido».

III — La fase orale del procedimento

La Denkavit e gli intervenienti a suo sostegno nella causa principale e la Commissione delle Comunità europee hanno svolto osservazioni orali all'udienza del 23 settembre 1980.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 21 ottobre 1980.

In diritto

1 Con sentenza 22 gennaio 1980, pervenuta in cancelleria il 28 gennaio successivo, il College van Beroep voor het Bedrijfsleven ha sottoposto a questa Corte, in forza dell'art. 177 del Trattato CEE, talune questioni vertenti sull'interpretazione del regolamento del Consiglio 15 luglio 1968, n. 986, che stabilisce le norme generali relative alla concessione di aiuti per il latte scremato ed il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali (GU n. L 169, pag. 4), nonchè sulla validità del regolamento della Commissione 19 maggio 1978, n. 1049, che fissa, per la stagione lattiera 1978/79, l'aiuto concesso per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali (GU n. L 134, pag. 26).

2 Dette questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia fra un fabbricante di mangimi composti e il Produktschap voor Zuivel, ente nazionale d'intervento incaricato dell'attuazione, nei Paesi Bassi, del sistema comunitario degli aiuti per il latte. La controversia concerne l'importo dell'aiuto per il latte magro in polvere versato al suddetto fabbricante dall'ente d'intervento in relazione ai quantitativi di questo prodotto impiegati tra il 1° il 15 dicembre 1978.

3 Le disposizioni nazionali applicate nella fattispecie dal Produktschap voor Zuivel sono basate sul regolamento della Commissione 19 maggio 1978, n. 1049, che fissa l'aiuto concesso per il latte magro e il latte magro in polvere destinati all'alimentazione del bestiame. L'art. 1 di tale regolamento ha fissato l'aliquota dell'aiuto da applicare dal 22 maggio 1978 in 43 u.c. il quintale per il latte magro in polvere e in 4,40 u.c. il quintale per il latte magro. Il potere di fissare l'aiuto per il latte magro e per il latte magro in polvere è stato infatti conferito alla Commissione dal regolamento del Consiglio 28 marzo 1974, n. 662 (GU n. L 85, pag. 51), che ha esteso alla fissazione degli aiuti di cui trattasi il procedimento «del comitato di gestione» contemplato dall'art. 30 del regolamento del Consiglio 27 giugno 1968, n. 804, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU n. L 148, pag. 13).

4 Il fabbricante summenzionato ha impugnato il provvedimento col quale il Produktschap voor Zuivel gli ha attribuito l'aiuto; esso sostiene, in particolare, che detto provvedimento è basato su un regolamento che, in quanto fissa per il latte magro liquido un aiuto più elevato di quello stabilito per il latte magro in polvere, viola il regolamento del Consiglio n. 989/68, è privo di motivazione e comporta una discriminazione contrastante con il Trattato.

5 È allo scopo di risolvere tale problema, concernente la validità del regolamento della Commissione n. 1049/78, che il giudice nazionale chiamato a conoscere della controversia ha sottoposto alla Corte talune questioni relative all'interpretazione del regolamento del Consiglio n. 989/68.

Sulla prima questione

6 Con la prima questione, il giudice nazionale chiede se l'espressione «rapporto appropriato» di cui all'art. 2 bis, n. 3, 2° comma, del regolamento del Consiglio n. 989/68 implichi che l'aiuto per il latte magro e l'aiuto per il latte magro in polvere debbano essere fissati, in qualsiasi caso, secondo il criterio contemplato dall'art. 2, n. 1, lett. d), dello stesso regolamento, basato sul rispetto del rapporto esistente tra un chilogrammo di latte magro in polvere ed il numero dei chilogrammi di latte magro necessari per ottenere detto quantitativo di latte magro in polvere; tale rapporto è di circa 10,75 kg di latte magro per 1 chilogrammo di latte magro in polvere. Il giudice nazionale, sollevando la questione, mira a stabilire se il regolamento della Com-

missione n. 1049/78, in quanto fissa, per il latte magro, un aiuto che non è stato determinato in base al suddetto criterio, ma corrisponde al rapporto di 9,77 kg di latte magro per 1 kg di latte magro in polvere, e garantisce così al latte magro un vantaggio rispetto al latte magro in polvere, violi gli artt. 2, n. 1, lett. d), e 2 bis, n. 3, 2° comma, del regolamento del Consiglio n. 986/68.

7 Il problema che la Corte è chiamata a risolvere è, in realtà, quello del se il «rapporto appropriato» menzionato all'art. 2 bis, n. 3, 2° comma, del regolamento n. 986/68, tra l'aiuto per il latte magro liquido e l'aiuto per il latte magro in polvere sia diverso dal rapporto fisso contemplato dall'art. 2, n. 1, lett. d), del medesimo regolamento.

8 Quest'ultimo articolo dispone, al n. 1, quanto segue:

«Sono concessi aiuti per:

a) il latte scremato prodotto e lavorato in una latteria, differenziato rispetto ad un altro latte scremato secondo modalità da definire e venduto alle aziende ove è utilizzato per l'alimentazione degli animali ad un prezzo non superiore al prezzo massimo del latte scremato, qualora questo dovesse essere fissato;

b) il latte scremato che sia stato utilizzato per l'alimentazione degli animali nelle aziende ove è stato prodotto;

c) il latte scremato in polvere che sia stato denaturato secondo metodi da determinare;

d) il latte scremato in polvere e il latte scremato prodotto e lavorato in una latteria, che siano stati utilizzati nella fabbricazione di alimenti composti. L'aiuto per un quantitativo determinato di latte scremato utilizzato nella fabbricazione di alimenti composti è uguale a quello che sarebbe concesso per il quantitativo di latte scremato in polvere ottenuto dalla trasformazione del suddetto quantitativo di latte scremato».

9 Questa disposizione fa una distinzione tra due categorie di latte magro: da un lato, il latte di cui alle lett. a), b) e c), impiegato direttamente «per l'ali-

mentazione degli animali», e dall'altro, i prodotti specifici di cui alla lett. d), e cioè il latte impiegato «nella fabbricazione di alimenti composti».

10 Il principio secondo cui gli aiuti per il latte magro e il latte magro in polvere devono essere fissati in modo da tenere conto del rapporto esistente tra un determinato quantitativo di latte magro ed il quantitativo di latte magro in polvere che ne può essere ottenuto è formulato, nell'ambito dell'art. 2, n. 1, solo alla lett. d). Da ciò risulta chiaramente che l'applicazione di tale principio non si estende a tutte le categorie di latte magro, ma concerne unicamente i prodotti espressamente menzionati alla lett. d), cioè il latte «prodotto e lavorato in una latteria», impiegato «nella fabbricazione di alimenti composti» per animali. Infatti, è incontestabile che il latte magro liquido e il latte magro in polvere vanno considerati, in tale fase d'impiego, come prodotti comparabili.

11 Pertanto, è solo con riferimento al latte magro prodotto e lavorato in latteria, impiegato nella fabbricazione di mangimi composti, che il produttore di latte magro in polvere destinato al medesimo impiego può, in forza dell'art. 2, n. 1, lett. d), del suddetto regolamento, esigere che gli aiuti per l'uno e per l'altro prodotto vengano determinati in base al rapporto fisso indicato da tale disposizione.

12 Per quanto concerne i prodotti di cui alle lett. a), b) e c) dell'art. 2, n. 1, i criteri da seguire per la fissazione dell'importo dell'aiuto non possono quindi essere desunti dalla lett. d) dello stesso articolo. Essi sono forniti dall'art. 2 bis del regolamento del Consiglio n. 986/68, completato dal regolamento del Consiglio n. 666/74, il quale prescrive, ai fini della determinazione dell'aiuto per il latte magro, la fissazione di un «rapporto appropriato» tra questo aiuto e l'aiuto per il latte magro in polvere.

13 L'art. 2 bis suddetto enumera, al n. 1, gli elementi di cui occorre tener conto per fissare un siffatto rapporto. Da tale enumerazione risulta che la determinazione di un «rapporto appropriato» tra gli aiuti per i prodotti interessati dipende da una valutazione complessa, concernente ad un tempo la situazione del mercato, l'andamento dei prezzi, la situazione dell'approvvigionamento di latte magro e di latte magro in polvere, nonchè l'impiego di questi prodotti nell'alimentazione del bestiame.

14 Questa valutazione esclude l'applicazione del criterio indicato all'art. 2, n. 1, lett. d), del suddetto regolamento, basato sul rispetto di un rapporto fisso tra gli aiuti di cui trattasi. Essa implica per contro che le autorità comunitarie dispongono in materia di un potere discrezionale che consente loro di stabilire il rapporto tra l'aiuto per il latte magro e l'aiuto per il latte magro in polvere in funzione di tutti i dati di mercato enumerati al n. 1 dell'art. 2 bis, e di adeguare tale rapporto alle esigenze dell'organizzazione comune dei mercati nella quale rientrano i prodotti di cui trattasi.

15 Il regolamento della Commissione n. 1049/78 fa parte per l'appunto di una siffatta disciplina. Infatti, nel primo considerando, esso fa esplicito riferimento all'art. 2 bis, n. 1, del regolamento del Consiglio n. 986/68 e lascia in tal modo intendere che, fissando l'aiuto per il latte magro in 4,40 u.c. il quintale, e l'aiuto per il latte magro in polvere in 43 u.c. il quintale, la Commissione ha preso in considerazione gli elementi enumerati da detta disposizione, allo scopo di stabilire un «rapporto appropriato» tra questi aiuti, ai sensi dell'art. 2 bis, n. 3, 2° comma.

16 L'applicazione di un siffatto «rapporto» tra l'aiuto per il latte magro e quello per il latte magro in polvere non è peraltro in contrasto con il divieto di discriminazione stabilito all'art. 40, n. 3, 2° comma, del Trattato.

17 Invero, il fatto che per la fissazione dell'aiuto per il latte magro impiegato «per l'alimentazione degli animali» si debba tener conto di numerosi elementi relativi alla situazione del mercato di tale prodotto, considerato, in particolare, rispetto a quello del latte magro in polvere, esclude, di per sé, che l'aiuto per il latte magro, relativamente più elevato di quello per il latte magro in polvere, possa venir considerato implicare una discriminazione ai danni di quest'ultimo prodotto, dato che la differenza tra i due aiuti risponde alle necessità dei mercati di cui trattasi ed alle esigenze dell'organizzazione comune in cui rientrano i suddetti prodotti.

18 Per tutti questi motivi, la prima questione va pertanto risolta nel senso che con l'espressione «rapporto appropriato», l'art. 2 bis, n. 3, 2° comma, del regolamento del Consiglio n. 986/68 non implica che l'aiuto per il latte magro e quello per il latte magro in polvere, destinati all'alimentazione del bestiame e diversi da quelli contemplati dall'art. 2, n. 1, lett. d), debbano

necessariamente essere fissati in importi tali che il rapporto tra detti aiuti sia uguale a quello che esiste tra un chilogrammo di latte magro in polvere e la quantità di latte magro necessario per ottenerlo. Il regolamento della Commissione n. 1049/78, basato su una corretta interpretazione della suddetta disposizione, non presenta pertanto, su questo punto, alcun elemento d'invalidità.

Sulla seconda questione

19 Con la seconda questione, il giudice nazionale chiede se, in caso di soluzione negativa della prima questione, la Commissione abbia nella fattispecie travalicato, all'art. 1 del regolamento n. 1049/78, i limiti del potere discrezionale di cui dispone in base all'art. 2 bis, n. 1, del regolamento del Consiglio n. 986/68, nel fissare un «rapporto appropriato», ai sensi dell'art. 2 bis, n. 3, 2° comma, dello stesso regolamento, tra l'aiuto per il latte magro e l'aiuto per il latte magro in polvere.

20 Come si è constatato in precedenza, la Commissione è tenuta, all'atto della fissazione dell'importo degli aiuti per il latte magro e il latte magro in polvere impiegati nell'alimentazione del bestiame, a prendere in considerazione tutti gli elementi enumerati all'art. 2 bis, n. 1, del regolamento n. 986/68, affinché il rapporto tra i due aiuti risponda alle necessità del mercato dell'uno e dell'altro prodotto ed alle esigenze dell'organizzazione comune dei mercati di cui trattasi.

21 Nell'ambito di tale valutazione, i motivi idonei a giustificare la misura della differenza da stabilire tra l'aiuto per il latte magro e quello per il latte magro in polvere non possono fondarsi sulla situazione particolare di talune imprese o taluni gruppi d'imprese interessati, ma vanno tratti dall'intero settore interessato e dalla valutazione globale dei rapporti esistenti tra l'uno e l'altro prodotto nel mercato comune.

22 A questo proposito, è incontestabile, in primo luogo, che le condizioni di smercio e d'impiego del latte magro e del latte magro in polvere usati nell' alimentazione del bestiame non sono identiche, soprattutto perchè il secondo prodotto è più facilmente conservabile, immagazzinabile e dosabile del

primo, e, in secondo luogo, che il latte magro in polvere può accedere ad altri mercati, come quello dei mangimi per animali diversi dai vitelli giovani, più agevolmente del latte magro liquido.

23 È del pari incontestabile che il latte magro in polvere può fruire dei vantaggi accordati dal regime dell'intervento contemplato dall'art. 6 del regolamento n. 804/68, mentre il latte magro è escluso dalla sfera d'applicazione di tale regime.

24 Per di più, la possibilità di offrire il latte magro in polvere all'intervento è fonte di difficoltà per il funzionamento dell'organizzazione comune di mercato di cui trattasi, perchè ha, per l'appunto, l'effetto di incentivare la trasformazione del latte magro in latte magro in polvere, in modo ch'esso possa fruire del regime dell'intervento, e contribuisce in tal modo ad aggravare l'onere finanziario che tale regime comporta. Dai dati forniti dalla Commissione in risposta ad un'interrogazione scritta formulata dal Parlamento europeo il 23 novembre 1979 (interrogazione scritta n. 1150/79, GU n. C 66, pag. 46) risulta appunto che la trasformazione di latte magro in latte magro in polvere era aumentata, nel 1978, dell'8,9 % rispetto all'anno precedente.

25 Tenuto conto di quanto precede, non risulta quindi che la Commissione, fissando l'aliquota degli aiuti a livelli tali che il rapporto tra l'aiuto per il latte magro e quello per il latte magro in polvere, destinati ad essere impiegati nell'alimentazione del bestiame, era di 9,77, abbia commesso un errore manifesto o uno sviamento di potere, o abbia manifestamente ecceduto i limiti del suo potere discrezionale.

26 Pertanto la seconda questione va risolta nel senso che la Commissione, fissando le aliquote degli aiuti a livelli tali che il rapporto tra l'aiuto per il latte magro e quello per il latte magro in polvere, impiegati nell'alimentazione del bestiame, era di 9,77, non ha ecceduto, nel regolamento n. 1049/78, i limiti del potere discrezionale di cui dispone, in base all'art. 2 bis del regolamento n. 986/68, per stabilire gli importi degli aiuti per i suddetti prodotti.

Sulla terza questione

27 Con la terza questione il giudice nazionale chiede se, in caso di soluzione negativa della seconda questione, l'art. 2, n. 1, lett. a), ultima frase, del regolamento n. 986/68 vada interpretato nel senso che esso implica che, per il

latte magro venduto alle aziende per essere usato nell'alimentazione del bestiame, debba essere sempre fissato un prezzo massimo ai sensi di detta disposizione qualora il rapporto tra gli aiuti per il latte magro e per il latte magro in polvere venga fissato in modo che il primo fruisce di un aiuto relativamente più elevato rispetto al secondo e se, di conseguenza, il regolamento n. 1049/78, in quanto non fissa detto prezzo massimo, debba essere considerato invalido.

28 L'art. 2, n. 1, lett. a), del regolamento n. 986/68 contempla la concessione di aiuti per il latte magro prodotto e lavorato in latteria e venduto ad aziende ove è impiegato per l'alimentazione del bestiame, «ad un prezzo non superiore al prezzo massimo del latte scremato, qualora questo dovesse essere fissato».

29 Come risulta dalla lettera stessa di questa disposizione, la fissazione di un prezzo massimo per la vendita, da parte delle latterie, di latte magro alle aziende che lo impiegano nell'alimentazione del bestiame è prevista solo per questo tipo di latte ed è contemplata come un'eventualità, e non come una condizione indispensabile ai fini della concessione dell'aiuto.

30 Il sostenere — come fa la ricorrente nella causa principale — che una siffatta eventualità consiste nell'applicazione di un «rapporto appropriato» discostantesi dal rapporto fisso indicato all'art. 2, n. 1, lett. d), del regolamento n. 986/68, equivale a privare di ogni significato l'art. 2 bis, n. 3, 2° comma, dello stesso regolamento, poiché l'applicazione obbligatoria di un prezzo massimo ogniqualvolta gli aiuti di cui trattasi non fossero stabiliti secondo un rapporto fisso avrebbe per l'appunto l'effetto d'introdurre, nei criteri in base ai quali, a norma di detta disposizione, va fissato l'aiuto per il latte magro, un automatismo escluso dall'art. 2, n. 1, lett. a), del regolamento n. 986/68 e contrastante con i principi cui è ispirato l'art. 2 bis, n. 1, dello stesso regolamento.

31 In base a tali considerazioni, la terza questione va quindi risolta nel senso che l'art. 2, n. 1, lett. a), del regolamento del Consiglio n. 986/68 non implica che debba sempre essere fissato un prezzo massimo per il latte magro ceduto dalle latterie alle aziende che lo impiegano nell'alimentazione del bestiame qualora il rapporto tra gli aiuti per il latte magro e per il latte magro in polvere venga fissato in modo tale che il latte magro fruisca di un aiuto relativamente più elevato di quello concesso per il latte magro in polvere. Pertanto, il fatto che il regolamento della Commissione n. 1049/78 non con-

templi la fissazione di tale prezzo non inficia la validità di questo regolamento.

Sulla quarta questione

32 Con la quarta questione, il giudice nazionale chiede infine se il regolamento della Commissione n. 1049/78 sia debitamente motivato, come prescritto dall'art. 190 del Trattato.

33 La motivazione di tale regolamento va considerata e valutata nell'ambito dell'intera disciplina di cui esso costituisce parte integrante.

34 Il regolamento n. 986/68 indica, all'art. 2 bis, n. 1, i criteri da seguire per la fissazione dell'aiuto per il latte magro e per il latte magro in polvere destinati all'alimentazione del bestiame.

35 Il regolamento della Commissione n. 1049/78 rinvia esplicitamente, nel primo considerando, alla suddetta disposizione e permette in tal modo di conoscere i criteri di cui si è tenuto conto ai fini della fissazione sia dell'aiuto per il latte magro sia del margine da rispettare tra questo aiuto e quello per il latte magro in polvere. Nel secondo considerando dello stesso regolamento è precisato che gli importi degli aiuti fissati nella fattispecie sono conseguenza dell'«applicazione di tali regole alla situazione attuale del mercato».

36 Pertanto, considerato nell'ambito del regolamento n. 986/68, in base al quale è stato emanato, il regolamento n. 1049/78 soddisfa l'obbligo di motivazione sancito dall'art. 190 del Trattato.

Sulle spese

Le spese sostenute dalla Commissione delle Comuntià europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunziandosi sulle questioni sottopostele dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven dell'Aia, con sentenza 22 gennaio 1980, dichiara:

1° **Con l'espressione «rapporto appropriato», l'art. 2 bis, n. 3, 2° comma, del regolamento del Consiglio n. 986/68 non implica che l'aiuto per il latte magro e quello per il latte magro in polvere, destinati all'alimentazione del bestiame e diversi da quelli contemplati dall'art. 2, n. 1, lett. d), debbano necessariamente essere fissati in importi tali che il rapporto tra detti aiuti sia uguale a quello che esiste tra un chilogrammo di latte magro in polvere e la quantità di latte magro necessario per ottenerlo. Il regolamento della Commissione n. 1049/78, basato su una corretta interpretazione della suddetta disposizione, non presenta pertanto, su questo punto, alcun elemento d'invalidità.**

2° **La Commissione, fissando le aliquote degli aiuti a livelli tali che il rapporto tra l'aiuto per il latte magro e quello per il latte magro in polvere, impiegati nell'alimentazione del bestiame, era di 9,77, non ha ecceduto, nel regolamento n. 1049/78, i limiti del potere discrezionale di cui dispone, in base all'art. 2 bis del regolamento n. 986/68, per stabilire gli importi degli aiuti per i suddetti prodotti.**

3° **L'art. 2, n. 1, lett. a), del regolamento del Consiglio n. 986/68 non implica che debba sempre essere fissato un prezzo massimo per il latte magro ceduto dalle latterie alle aziende che lo impiegano nell'alimentazione del bestiame qualora il rapporto tra gli aiuti per il latte magro e per il latte magro in polvere venga fissato in modo tale che il latte magro fruisca di un aiuto relativamente più elevato di quello concesso per il latte magro in polvere. Pertanto, il fatto che il regolamento della Commissione n. 1049/78 non contempli la fissazione di tale prezzo non inficia la validità di questo regolamento.**

4° Considerato nell'ambito del regolamento n. 986/68, in base al quale è stato emanato, il regolamento n. 1049/78 soddisfa l'obbligo di motivazione sancito dall'art. 190 del Trattato.

Mertens de Wilmars Pescatore Mackenzie Stuart

O'Keeffe Bosco Touffait Due

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 14 gennaio 1981.

Il cancelliere

A. Van Houtte

Il presidente

J. Mertens de Wilmars

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE HENRI MAYRAS DEL 21 OTTOBRE 1980 [1]

Signor Presidente,
signori Giudici,

I — Per la Comunità è essenziale poter smaltire una parte della sua sovrapproduzione di prodotti lattiero-caseari destinandola alla fabbricazione di alimenti per animali. Per questo motivo, l'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, così com'è disciplinata dal regolamento del Consiglio 27 giugno 1968, n. 804, contempla, nell'ambito del regime degli interventi, aiuti intesi a consentire l'impiego non solo del latte magro *liquido* utilizzato per l'alimentazione degli animali e per la fabbricazione di caseina (artt. 10 e 11), ma anche del latte magro in *polvere* usato ai fini dell'alimentazione degli animali; l'importo di questi aiuti dev'essere tale da rendere concorrenziale la fabbricazione degli alimenti zootecnici, soprattutto per l'allattamento dei vitelli, e la fabbricazione di caseina e caseinati.

Per la stagione lattiera 1968/69, il regolamento del Consiglio 28 giugno 1968, n. 825, ha fissato in 1,50 unità di conto il quintale l'aiuto concesso al latte magro destinato all'alimentazione degli animali, e in 8,25 unità di conto il quintale quello accordato al latte magro in polvere destinato allo stesso impiego.

Le norme generali relative alla concessione degli aiuti per il latte magro ed il latte magro in polvere destinati all'ali-

1 — Traduzione dal francese.